CONSORZIO PER
I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
DEL MONREGALESE

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI PULIZIA
DEI LOCALI DEL C.S.S.M.
PERIODO 01.03.2027 – 31.08.2028

C.I.G. BD7975CB63

STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.)
Area di riferimento: Direzione
Responsabile Unico di Progetto: Direttore del C.S.S.M. Dott. Valerio Giovanni Lantero
Indirizzo: Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN)
Stato: Italia
Codice fiscale/Partita IVA: 02536070044
Telefono: 0174/676283
Fax: 0174/676296
Sito web ufficiale: www.cssm-mondovi.it
E-mail: cssm@cssm-mondovi.it
Posta elettronica certificata: cssm.mondovi.cn@legalmail.it
CPV: 90910000-9

SOMMARIO

ART. 1 PREMESSE 3
ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
2.1 DOCUMENTI DI GARA 3
2.2 CHIARIMENTI 3
2.3 COMUNICAZIONI 4
ART. 3 DURATA, IMPORTO DELL'APPALTO E OPZIONI 4
3.1 DURATA DEL SERVIZIO 4
3.2 IMPORTO DEL SERVIZIO 4
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 5
ART. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 6
5.1 SELF CLEANING 6
5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 6
ART. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 7
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 7
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 7
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 7
ART. 7 AVVALIMENTO 7
ART. 8 SUBAPPALTO 8
ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA 8
ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 8
10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 9
ART. 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO 9
ART. 12 SOPRALLUOGO 10
ART. 13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 10
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 11
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 12
13.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUIALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 12
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 12
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 12
ART. 14 OFFERTA TECNICA 13
ART. 15 OFFERTA ECONOMICA 14
ART. 16 CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 14
ART. 17 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 16
ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE 16
ART. 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 17
ART. 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 18
ART. 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 18
ART. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 20
ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO 20
ART. 24 ACCESSO AGLI ATTI 20
ART. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 21
ART. 26 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Reg. UE 2016/679) 21

ART. 1 PREMESSE

Con determinazione n. 485/2026 il C.S.S.M. ha disposto l'avvio di un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio di pulizia dei locali del C.S.S.M., mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice), riservata a Cooperative Sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 08.11.1991, n. 381.
La procedura negoziata si svolgerà sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, tramite Richiesta di Offerta (RdO) indirizzata agli operatori economici che hanno presentato idonea istanza di manifestazione di interesse.
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.
Il presente Disciplinare, il Capitolato d'appalto ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante della documentazione della procedura di affidamento, regolano le modalità di partecipazione e di affidamento della procedura stessa.
L'appaltatore si obbliga ad eseguire con proprio personale il servizio in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente appaltante, secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato.
L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale poiché le prestazioni richieste afferiscono a un servizio unitario e non suscettibile di frazionamento.
Il CIG assegnato alla procedura, indicato nella documentazione di gara, è il seguente: BD7975CB63.
Il Responsabile Unico di Progetto è il Direttore del C.S.S.M. Dott. Valerio Giovanni Lantero.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, accessibile gratuitamente sul sito istituzionale del C.S.S.M., nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: https://www.cssm-mondovi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/servizio-di-pulizie-2027-2028/ ed allegata sul portale MePA, comprende:
- il presente Disciplinare di gara,
- il Capitolato d'appalto,
- il D.U.V.R.I.,
- il modello di istanza di partecipazione,
- il modello per dichiarazione in caso di partecipazione in R.T.I.,
- il Documento di Gara Unico Europeo in formato .xml,
- il modello per le dichiarazioni a corredo del DGUE,
- il modello per offerta economica elaborato dal sistema Consip,
- il modello per la specifica su offerta economica.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante per via telematica, attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, entro la data indicata nella RdO.
Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno rese note a tutti i concorrenti in forma anonima tramite la funzione dedicata del Mercato Elettronico.
Si precisa, da ultimo, che non verranno rilasciate telefonicamente informazioni sia in merito ad eventuali chiarimenti, che dovranno quindi seguire il percorso sopra descritto, sia in merito all'avvenuta aggiudicazione, che verrà comunicata mediante portale Consip e sarà pubblicata sul sito istituzionale del C.S.S.M. all'indirizzo www.cssm-mondovi.it, secondo le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, il C.S.S.M. provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale comunicato in sede di manifestazione di interesse, ai sensi del D. Lgs. n.82/2005.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma MEPA e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" della procedura in oggetto. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono tramite la Piattaforma MEPA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 DURATA, IMPORTO DELL'APPALTO E OPZIONI

3.1 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento è di 18 mesi, decorrenti presumibilmente dal 01.03.2027 ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 76, comma 6, del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una durata pari a ulteriori 18 mesi, per un importo stimato complessivamente non superiore a quello relativo ai primi 18 mesi di affidamento, come dettagliato al successivo punto 3.2.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario – per un massimo di sei mesi – alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice.

3.2 IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo dell'appalto, al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, viene fissato in complessivi € 98.000,00, di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per 18 mesi di affidamento.
L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi e le attività di cui al capitolato d'appalto, nonché degli oneri per la sicurezza ed i costi del lavoro, i mezzi, il materiale di consumo, le imposte, le tasse, le assicurazioni ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.
L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 83.560,00, calcolati con riferimento alle tabelle allegate al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 14 giugno 2024 relative al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 76, comma 6, del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento per una durata pari a ulteriori 18 mesi, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 97.500,00 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario – per un massimo di sei mesi – alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pertanto pari ad € 215.000,00, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare tutte le ulteriori opzioni previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 112 del Codice e dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, la partecipazione alla gara è riservata alle Cooperative Sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 381/1991, iscritte nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 9 della medesima Legge 381/1991.

È ammessa la partecipazione in forma associata, a condizione che tutti i partecipanti siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al capoverso precedente. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.
La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Gli operatori economici che vorranno presentare offerta devono essere inoltre essere abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - bando "Servizi" – area merceologica "Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti", categoria "Servizi di pulizia degli immobili", CPV 90910000-9 Servizi di pulizia.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Le attività richieste non risultano tra quelle rientranti tra i servizi sensibili di cui all'art 1, comma 53, l. 6 novembre 2012, n. 190, per i quali è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso le Prefetture.

ART. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o in analoghi registri degli Stati dell'Unione Europea, per la categoria di attività oggetto della presente procedura;
- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

In caso di partecipazione in forma associata, tutti i partecipanti dovranno essere in possesso dei suddetti requisiti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio 2023 – 2025 non inferiore ad euro 180.000,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto perché costituisce un indicatore della solidità attuale e della effettiva capacità operativa dell'impresa concorrente, nonché della sua affidabilità sotto il profilo finanziario.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto di appalto, riferito a ciascuno dei tre esercizi finanziari del triennio 2023 – 2025 non inferiore ad euro 50.000,00 IVA esclusa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo di attività.

ART. 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti artt. 6.2 e 6.3.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
L'ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 5 e di idoneità professionale previsti dall'art. 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 6.2 e 6.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.
Il concorrente produce:
- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 8 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria.

ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MePA.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/12/2026 a pena di irricevibilità.

Il MEPA non accetta:
- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma MEPA.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma MEPA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla

scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento della Piattaforma MEPA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alla volontà o negligenza del singolo operatore, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica;
B – Offerta economica.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.
La preparazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.
I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.
I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 12 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i locali nei quali andrà svolto il servizio è obbligatorio.
Il sopralluogo si rende indispensabile per la corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.
Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, dal lunedì al venerdì.
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata all'indirizzo PEC cssm.mondovi.cn@legalmail.it entro le **ore 12:00 del giorno 10/12/2026**, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.
Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.
In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma MEPA per compilare e/o allegare la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione secondo il modello allegato alla RdO;
2. Eventuale Procura;

3. Eventuale dichiarazione in caso di R.T.I.;
4. DGUE in formato .xml ed in formato .pdf;
5. Dichiarazioni a corredo del DGUE;
6. Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione;
7. Eventuale dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento;
8. Eventuale DGUE dell'ausiliaria, in formato .xml ed in formato .pdf;
9. Documentazione DUVRI: Frontespizio del DUVRI timbrato e firmato;
10. Documentazione DUVRI: Modello M00 compilato e firmato, completo degli allegati richiesti;
11. Documentazione DUVRI: Frontespizio modello M02 (nota informativa sui rischi C.S.S.M.) timbrato e firmato;
12. Eventuale documentazione aggiuntiva.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il modello di domanda di partecipazione è redatto secondo il modello allegato alla RdO.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve

essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, allegato alla RDO in formato .xml.

La compilazione del DGUE dovrà avvenire attraverso la funzione dedicata del MEPA eDGUE sulla base della procedura guidata della Piattaforma e delle indicazioni disponibili nella sezione Wiki Acquisti in rete PA.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi, cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 e 95 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUIALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
    i. copia del contratto di rete;
    ii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
    iii. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
    i. copia del contratto di rete ii. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 14 OFFERTA TECNICA

L'**Offerta tecnica** dovrà contenere:

- **Relazione tecnica del servizio offerto**, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 16, i seguenti elementi:
  1. Modalità di gestione del servizio;
  2. Modalità di inserimento dei soggetti svantaggiati.

La relazione dovrà prevedere un indice, essere redatta su numero massimo di 10 pagine, indice ed eventuali allegati e copertina esclusi, carattere Times New Roman, dimensione carattere minimo 11, e dovrà contenere in modo completo, in conformità alle indicazioni fornite nel Capitolato, la descrizione dei servizi di gara offerti.

- Eventuale copia della relazione tecnica con oscurate esclusivamente le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale.

ART. 15 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma MEPA secondo le seguenti modalità:

- **Offerta economica** in conformità alla proposta effettuata sul sistema Consip firmata digitalmente, su cui andrà indicato l'importo complessivo offerto;
- **Documento di specifica su offerta economica**, secondo il modello allegato alla RdO, che dovrà indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
  a) la percentuale di ribasso offerta;
  b) l'importo complessivo offerto I.V.A. esclusa, che dovrà corrispondere a quanto indicato nell'offerta economica redatta secondo il modello elaborato da Consip e dovrà contenere il dettaglio della stima dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  c) l'aliquota I.V.A. applicata.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo stimato dell'appalto.

ART. 16 CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 sulla base dei seguenti elementi di natura qualitativa e di natura quantitativa e relativi punteggi, per un totale di max. 100 punti, così suddivisi:

A. offerta tecnica max punti 90;
B. offerta economica max punti 10.

A. OFFERTA TECNICA

Il punteggio per l'offerta tecnica sarà attribuito secondo la valutazione espressa dalla commissione, che attribuirà il medesimo in base ai criteri di valutazione elencati di seguito:

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica							
N.	*Criteri di valutazione*	*Punti max*	*Sub-criteri di valutazione*		*Punti D max*	*Punti Q max*	*Punti T max*
1	Organizzazione e gestione del servizio	22	1.1	Descrizione sintetica della modalità di gestione delle principali operazioni inserite nel capitolato (servizi quotidiani, servizi mensili, trimestrali, …, approvvigionamento del materiale di consumo, rifornimento del materiale igienico sanitario per i servizi igienici del C.S.S.M., ...).	15		

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica							
N.	*Criteri di valutazione*	*Punti max*	*Sub-criteri di valutazione*		*Punti D max*	*Punti Q max*	*Punti T max*
			1.2	Descrizione della struttura organizzativa della Cooperativa, delle figure professionali impiegate nell'attività oggetto d'appalto e delle modalità di controllo delle prestazioni da parte degli addetti al servizio.	3		
			1.3	Descrizione delle modalità di gestione delle sostituzioni del personale, per eventualità programmate (es. ferie, gravidanze, ...) o improvvise/impreviste, di breve e di lunga durata (es. malattia, infortuni, …), e delle modalità di gestione e controllo del turn over (dimissioni, collocamento a riposo, ...).	4		
2	Incidenza occupazionale	40	2.1	<u>Soggetti svantaggiati</u>: monte ore quadrimestrale medio svolto complessivamente dal personale svantaggiato di cui all'art. 4 L. 381/1991, in rapporto al monte ore quadrimestrale medio totale del servizio (min. 30% del monte orario del servizio). Verrà assegnato 1 punto per ogni punto percentuale di monte ore in più rispetto al minimo del 30%, fino ad un massimo di 20 punti.		20	
			2.2	<u>Soggetti segnalati dal C.S.S.M.</u>: numero posti disponibili per inserimenti lavorativi di soggetti segnalati dal C.S.S.M. oltre il primo obbligatorio da capitolato. Verranno assegnati n. 4 punti per ogni posto aggiuntivo fino ad un massimo di 5 posti.		20	
3	Organizzazione e gestione degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati	23	3.1	Descrizione sintetica della figura del/dei coordinatore/i (compiti assegnati, esperienza nel servizio e nella gestione di soggetti svantaggiati, ...).	5		
			3.2	Modalità di inserimento e formazione dei soggetti svantaggiati.	8		
			3.3	Modalità di gestione dei soggetti svantaggiati e dei progetti di inserimento dei soggetti proposti dal C.S.S.M.	10		
4	Proposte aggiuntive e migliorative, ricomprese nel costo del servizio. La loro assenza non pregiudica la partecipazione	5	4.1	Ulteriori proposte inerenti la gestione del servizio rappresentate da soluzioni strumentali e/o organizzative, aggiuntive e migliorative, effettivamente fruibili e valutate di interesse dall'Amministrazione.	5		

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 60 per il punteggio tecnico complessivo di 90 punti.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione come di seguito indicato:
ottimo= da 0,81 a 1;
distinto= da 0,61 a 0,80;
buono= da 0,41 a 0,60;
discreto da 0,21 a 0,40;
sufficiente= da 0,01 a 0,20;
insufficiente=0

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio discrezionale.

Il punteggio degli elementi quantitativi di cui alla colonna "Q" è calcolato sulla base delle indicazioni contenute all'interno dei singoli sub-criteri quantitativi.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascun sub-criterio senza alcuna riparametrazione.

B. OFFERTA ECONOMICA

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, da redarre secondo quanto previsto all'art. 15 del presente Disciplinare, dovrà indicare l'importo complessivo offerto per la gestione del servizio per il periodo 01.03.2027 – 31.08.2028 (base d'asta € 97.500,00 I.V.A. esclusa oltre ad € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

All'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la FORMULA CON INTERPOLAZIONE LINEARE

$$Ci = \frac{A\,min}{Ai}$$

dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = importo complessivo offerto dal concorrente i-esimo
A min = importo complessivo offerto più conveniente

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

ART. 17 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo assegnato all'offerta di ciascun concorrente sarà determinato dalla somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica e di quello assegnato all'offerta economica, senza alcuna riparametrazione.

I punteggi relativi all'offerta tecnico economica saranno espressi in due decimali e saranno arrotondati all'unità superiore qualora l'eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART. 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/12/2026, alle ore 9:00, presso la Sede Legale Amministrativa del C.S.S.M., sita nel Comune di Mondovì, Corso Statuto, n. 13. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma MEPA.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite MEPA o a mezzo PEC e pubblicazione sul sito informatico almeno un giorno prima della data fissata.

Verifica documentazione amministrativa:
Nella prima seduta il seggio di gara istituito ad hoc, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3/2016, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 11;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto che presiede il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Valutazione delle offerte tecniche ed economiche:
La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma MEPA ai concorrenti ammessi a seguito della verifica della documentazione amministrativa e l'eventuale soccorso istruttorio.
In tale seduta pubblica la Commissione procederà all'apertura delle offerte tecniche, verificando la presenza degli elaborati progettuali richiesti. In una o più successive sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro dieci giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3.
È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste all'art. 2.3.
Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste dall'art. 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.
L'offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base al costo della manodopera, rapportato a quello previsto all'articolo 3, e/o ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice o di eventuale struttura di supporto, anche esterna, istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.
Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria, e n. 1 concorrente, sorteggiato automaticamente mediante apposita funzione della Piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.
Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Il contratto d'appalto del servizio con l'Aggiudicatario si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di stipula generato dal MEPA e i relativi allegati verranno restituiti dall'appaltatore firmati digitalmente.
Il contratto è assoggettato all'imposta di bollo (nella misura vigente) che dovrà essere assolta dal contraente aggiudicatario, se dovuta, con le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte ed indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

ART. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.cssm-mondovi.it/fr/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/il-piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao/.

ART. 24 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la pubblicazione in una sezione della Piattaforma accessibile a tutti i partecipanti e comunicata agli interessati mediante la Piattaforma stessa.
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi. La disponibilità della documentazione e la sua pubblicazione sono comunicate agli interessati mediante apposita comunicazione inviata tramite la Piattaforma o mediante Posta Elettronica Certificata.
I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.
La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (know-how).
In tal caso, l'operatore dovrà:
1. puntualmente e specificamente indicare le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale del Committente. Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.
2. produrre una copia dell'intera offerta tecnica con oscurate le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale.
Nel caso in cui l'operatore economico presenti la copia dell'offerta tecnica contenente parti oscurate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la copia dell'offerta tecnica con le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva anche delle parti ritenute non oscurabili.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

ART. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (Regione Piemonte).

ART. 26 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Reg. UE 2016/679)

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, il partecipante è informato che il trattamento dei dati personali riferiti ad una persona giuridica non soggiace alla relativa disciplina. Tuttavia, la Stazione appaltante, in qualità di Titolare, potrà trovarsi a trattare dati personali riferiti a persone che operano all'interno della struttura del partecipante a vario titolo (amministratori, dipendenti, ...) nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di selezione del contraente ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici.
Si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti di gara è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare l'esame dei presupposti di partecipazione.
Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata, contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.
Qualora il partecipante fornisse dati personali di soggetti terzi, lo invitiamo a verificarne l'esattezza, pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analoga informativa sul trattamento dei dati personali, se necessario.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte od eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Con particolare riferimento alla verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la base giuridica è rappresentata dal consenso dell'interessato, espresso ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del Codice.

I dati personali che saranno forniti saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata aggiudicazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Successivamente alla conclusione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alla normativa in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Ogni interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità:
· cartacea, all'indirizzo di Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN);
· telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata cssm.mondovi.cn@legalmail.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: cssm.mondovi@gdpr.nelcomune.it
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

IL R.U.P.
Valerio Giovanni Lantero

VALERIO
GIOVANNI
LANTERO
23.11.2026
09:38:13
GMT+01:00